

## **REGOLAMENTO DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANISTICHE**

*UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA*

Art. 1

### Composizione del Dipartimento

*Comma 1.* Il presente regolamento concerne strutture, funzioni, organi, attribuzioni e gestione del Dipartimento di Scienze Umanistiche dell'Università di Catania di cui allo schema di costituzione allegato al Decreto rettorale istitutivo del Dipartimento medesimo.

*Comma 2.* Del Dipartimento fanno parte e possono fare parte i docenti e i ricercatori non confermati afferenti a tutti i settori scientifico-disciplinari, comunque denominati, che sono pertinenti alle scienze umanistiche in tutti gli aspetti ed ambiti: le scienze archeologiche, filologiche, filosofiche, geografiche, letterarie, linguistiche, musicologiche, psicologiche, pedagogiche, storiche, storico-artistiche, dei beni culturali, della comunicazione e dello spettacolo. Ne fa parte anche il personale tecnico-amministrativo strutturato in servizio al Dipartimento.

*Comma 3.* In ordine alle esigenze di migliore funzionamento ed ottimizzazione dei propri obiettivi, il Dipartimento si articola in tre Sezioni, comprendenti gruppi omogenei di discipline e di ambiti di studio e di ricerca, così denominate: (a) Scienze dell'antichità e del medioevo; (b) Scienze linguistiche, letterarie, delle arti e dello spettacolo; (c) Scienze storiche, filosofiche, geografiche e psicopedagogiche. Le Sezioni del Dipartimento non hanno autonomia amministrativa né possono costituire organismi di governo propri.

*Comma 4.* Ognuno dei membri del Dipartimento individuati al precedente comma 2 afferisce ad una Sezione liberamente scelta. Ogni membro può chiedere di passare ad altra sezione all'inizio dell'anno accademico.

Art. 2

### Funzioni del Dipartimento

*Comma 1.* Il Dipartimento, istituito con Decreto rettorale del ..., promuove e coordina l'attività di ricerca nei settori scientifico-disciplinari che fanno riferimento alle scienze umanistiche come indicate all'art. 1 comma 2.

*Comma 2.* Il Dipartimento coordina ed esegue attività di ricerca e consulenze stabilite mediante contratti e convenzioni con Istituti ed Enti pubblici e privati, secondo quanto disposto dall'Art. 66 del D.P.R. 382/80, nei settori scientifico-disciplinari nel cui ambito si espleta l'attività di ricerca del Dipartimento e compatibilmente con il piano annuale delle ricerche di cui all'Art. 4, comma secondo, punto 2, del presente regolamento.

*Comma 3.* Il Dipartimento può concorrere, nelle modalità previste dai regolamenti vigenti, all'attività didattica dei Corsi di Studio, dei Corsi per il conseguimento del Dottorato di ricerca, delle Scuole di Specializzazione e dei Master, mettendo a disposizione le proprie risorse umane, strumentali e logistiche.

*Comma 4.* Il Dipartimento concorre, in collaborazione con i Consigli dei Corsi di Studio, all'attività didattica degli insegnamenti compresi nei settori scientifico-disciplinari di cui all'art. 1 comma 2.

*Comma 5.* Il Dipartimento concorre all'eventuale sperimentazione delle nuove attività didattiche previste dall'Art. 92 del D.P.R. 382/80.

*Comma 6.* Il Dipartimento organizza seminari, conferenze, convegni, colloqui e altre iniziative ed eventi a carattere scientifico e di alta divulgazione, ricercando collegamenti con strutture aventi finalità analoghe in Italia e all'estero, e può provvedere alla pubblicazione e alla diffusione dei risultati conseguiti nelle ricerche. Il Dipartimento promuove la pubblicazione di contributi scientifici i cui contenuti corrispondano alle finalità di sua pertinenza.

*Comma 7.* Il Dipartimento mette a disposizione le proprie strutture e i servizi didattici annessi, oltre che ai docenti e ai ricercatori ad esso afferenti, a: (1) titolari di assegni, contratti di ricerca, contratti d'opera inseriti in progetti di ricerca del Dipartimento; (b) studenti dei Corsi di Dottorato di Ricerca afferenti al Dipartimento; (c) studenti di altri Corsi di Dottorato di Ricerca che svolgono la tesi sotto il tutorato di un docente del Dipartimento; (d) borsisti che svolgono la loro attività sotto il tutorato di un docente afferente al Dipartimento; (e) studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale che svolgono la tesi di laurea presso il Dipartimento e che sono iscritti nell'apposito albo degli studenti interni; (f) studenti iscritti alla Scuola di Specializzazione in Archeologia dell'Università di Catania; (g) studenti dei Master che fanno riferimento all'attività del Dipartimento.

Art. 3

#### Organi del Dipartimento

*Comma 1.* Sono organi del Dipartimento il Direttore, il Consiglio e la Giunta.

*Comma 2.* Il Consiglio e la Giunta sono convocati dal Direttore quando se ne presenti la necessità o quando almeno un quinto o un terzo dei rispettivi membri ne faccia motivata richiesta.

*Comma 3.* Il Consiglio e la Giunta si riuniscono almeno tre volte all'anno in seduta ordinaria.

Art. 4

#### Direttore di Dipartimento

*Comma 1.* Il Direttore ha la rappresentanza del Dipartimento, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta e cura l'esecuzione dei rispettivi deliberati; con la collaborazione della Giunta promuove le attività del Dipartimento, vigila sull'osservanza delle leggi, dello Statuto e dei Regolamenti nell'ambito del Dipartimento; tiene i rapporti con gli organi accademici ed esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono conferite dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti.

*Comma 2.* Ai fini di cui all'Art. 2 del presente regolamento, il Direttore, coadiuvato dalla Giunta, esercita le seguenti attribuzioni:

1) predispone annualmente, entro il 15 maggio, le richieste di finanziamenti e di assegnazione di personale tecnico-amministrativo per la realizzazione di programmi di sviluppo e di potenziamento della ricerca svolta nell'ambito dipartimentale, nonché per lo svolgimento dell'attività didattica, da inoltrare al Consiglio di Amministrazione;

2) propone il piano annuale delle ricerche del Dipartimento e la eventuale organizzazione dei centri di studio e laboratori anche in comune con altri Dipartimenti dell'Università di Catania o di altra Università italiana o straniera o con il Consiglio Nazionale delle Ricerche o con altre istituzioni scientifiche, nonché predispone i relativi necessari strumenti organizzativi ed eventualmente promuove convenzioni e accordi tra l'Università e gli Enti interessati;

3) predispone annualmente una relazione, che viene trasmessa agli organi competenti, sullo stato della ricerca e della didattica, ed eventualmente anche della sperimentazione, svolte nel Dipartimento;

4) predispone entro i termini prescritti il bilancio di previsione e il conto consuntivo corredati da una dettagliata relazione che illustri, tra gli altri, i seguenti aspetti:

- a) utilizzazione dei fondi in correlazione con le attività scientifiche e didattiche in corso nel Dipartimento;
- b) eventuali esigenze sopravvenute e di adattamento in corso d'anno;
- c) conseguimento delle finalità preventivate nell'ambito della sperimentazione organizzativa e didattica e nella collaborazione scientifica Interdipartimentale o interuniversitaria;
- d) risultati generali della gestione e variazioni alla previsione in corso di esercizio;

5) mette a disposizione dei docenti e dei ricercatori non confermati le attrezzature e i mezzi in dotazione al Dipartimento, necessari per l'attività didattica e scientifica;

6) ordina strumenti, attrezzature, lavori, materiale, anche bibliografico, e quant'altro possa servire per il buon funzionamento del Dipartimento, e dispone il pagamento delle relative fatture, fatta salva l'autonomia dei gruppi di ricerca o dei singoli docenti nella gestione dei fondi loro specificamente assegnati. Tutta l'amministrazione del Dipartimento è regolata dal Regolamento per l'Amministrazione, la Contabilità e la Finanza di Ateneo. Ai fini delle attribuzioni di cui a questo punto 6), il Direttore dispone, su parere favorevole della Giunta e secondo i criteri generali fissati dal Consiglio, l'utilizzazione delle dotazioni finanziarie ordinarie e straordinarie comuni del Dipartimento;

7) cura che il personale tecnico-amministrativo svolga correttamente i compiti assegnati, in conformità alle indicazioni generali del Consiglio di Dipartimento, di cui al successivo art. 5.

8) promuove convenzioni fra il Dipartimento ed altri Enti che perseguano scopi di ricerca scientifica negli ambiti delle scienze umanistiche come definite all'art. 2.

*Comma 3.* Il Direttore è eletto dal Consiglio di Dipartimento tra i Professori di ruolo a tempo pieno che abbiano posto la propria candidatura. Tale candidatura viene presentata contestualmente ad un programma. L'elezione avviene a maggioranza assoluta dei votanti nella prima votazione ed a maggioranza relativa nelle successive votazioni. Il candidato eletto è nominato con Decreto del Rettore.

*Comma 4.* Il Direttore resta in carica quattro anni accademici e non può essere rieletto consecutivamente più d'una volta.

*Comma 5.* Il vice Direttore, designato dal Direttore, è nominato con Decreto del Rettore e sostituisce il Direttore con piene funzioni in caso di assenza o impedimento temporaneo.

*Comma 6.* Al termine del mandato e nel caso in cui il Direttore si dimetta o cessi di far parte del Dipartimento o sia impedito per un periodo superiore a quattro mesi, il Decano dei Professori Ordinari fissa la data per l'elezione del nuovo Direttore e nomina una commissione elettorale da lui presieduta.

*Comma 7.* Il Decano convoca una seduta del Consiglio di Dipartimento da tenersi almeno dieci giorni prima della data prevista per la prima votazione al fine di consentire la presentazione di candidature e programmi per la direzione del Dipartimento.

Art. 5

#### Consiglio di Dipartimento

*Comma 1.* Ai fini di cui all'Art. 4 del presente regolamento, il Consiglio di Dipartimento esercita le seguenti attribuzioni:

1) detta i criteri per:

- a) la utilizzazione dei fondi assegnati al Dipartimento per le attività di ricerca: i criteri dovranno tenere conto di eventuali esigenze sopravvenute e di adattamenti che si rendano indispensabili in corso d'anno;
- b) l'uso coordinato del personale tecnico-amministrativo, articolando il piano generale dei servizi necessari a garantire la funzionalità del Dipartimento;

2) dà pareri motivati in ordine alle chiamate dei Professori da parte dei Consigli di Facoltà, limitatamente alle discipline comprese nei settori scientifico-disciplinari di propria afferenza. Quando trattasi di Professori ordinari o straordinari, partecipano alla seduta del Consiglio di Dipartimento i soli appartenenti alla medesima fascia, quando trattasi di Professori associati partecipano alle sedute del Consiglio solo i Professori di ruolo;

3) dà pareri motivati, inoltre, sul conferimento delle supplenze da parte dei Consigli di Facoltà, sulla attivazione, la disattivazione o la modificazione delle discipline comprese nei settori scientifico-disciplinari di propria pertinenza. Per le funzioni di cui punto 3 le delibere sono limitate ai docenti afferenti al Dipartimento;

4) formula proposte preliminari per la costituzione dei centri interdipartimentali di ricerca o di servizi;

5) approva entro i termini prescritti le richieste di finanziamento predisposte dal Direttore coadiuvato dalla Giunta, nonché il piano annuale delle ricerche, di cui ai punti 1) e 2) dell'art. 4, comma 2, da inoltrare al Consiglio di Amministrazione d'Ateneo;

6) approva entro i termini prescritti la relazione sullo stato della ricerca, della didattica ed eventualmente della sperimentazione di cui al punto 3) dell'art. 4, comma 2;

7) approva entro i termini prescritti il bilancio di previsione e il conto consuntivo insieme con le rispettive relazioni; approva inoltre le eventuali variazioni di bilancio;

8) approva gli schemi dei contratti e delle convenzioni con Enti pubblici e privati per l'esecuzione di attività di ricerca e di consulenza e di attività didattiche esterne;

9) collabora con gli organi di governo dell'Università e con gli organi di programmazione nazionale, regionale e locale alla elaborazione e all'attuazione di programmi di insegnamento non finalizzati al conseguimento dei titoli di studio previsti dalla legge, ma rispondenti a precise esigenze di qualificazione e riqualificazione professionale, di formazione di nuovi profili professionali, di alta specializzazione e di educazione permanente;

10) sottopone alle strutture didattiche competenti le richieste di posti di ruolo di professori e ricercatori, sulla base di motivati progetti di sviluppo della ricerca;

11) approva le richieste di afferenza al Dipartimento, che siano coerenti con i fini propri della ricerca scientifica del medesimo.

*Comma 2.* Il Direttore e i componenti il Consiglio che hanno approvato la spesa sono personalmente responsabili delle spese deliberate e ordinate in eccedenza ai fondi disponibili.

*Comma 3.* Del Consiglio di Dipartimento fanno parte i docenti, i ricercatori non confermati, i rappresentanti degli iscritti ai Corsi di Dottorato di ricerca (in numero non inferiore a quello dei dottorati, con sede amministrativa nell'Ateneo, che afferiscono al Dipartimento), i rappresentanti degli studenti in numero pari al 5% dei professori di ruolo afferenti al Dipartimento e in ogni caso non inferiore a 3, n. 3 rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, il Segretario Amministrativo.

*Comma 4.* I rappresentanti del personale tecnico-amministrativo sono eletti all'inizio dell'anno accademico a scrutinio segreto dai soli componenti il personale tecnico-amministrativo afferente al Dipartimento; la durata del mandato e la sua rinnovabilità sono disciplinate dalle relative disposizioni dello Statuto di Ateneo.

*Comma 5.* Al Segretario Amministrativo spetta solo l'elettorato attivo in quanto membro di diritto.

*Comma 6.* La durata del mandato dei rappresentanti degli iscritti ai Corsi di Dottorato di ricerca e dei rappresentanti degli iscritti ai Corsi di laurea e di laurea specialistica ovvero magistrale che svolgono la propria tesi di laurea o di laurea specialistica ovvero magistrale secondo le modalità previste dal Regolamento del Consiglio di Corso di Studio e che risultano iscritti nell'albo degli studenti interni del Dipartimento, nonché la sua rinnovabilità, sono disciplinate dalle relative disposizioni dello Statuto di Ateneo. L'eletto, nel caso di decadenza o di rinuncia, viene sostituito da chi lo segue nella lista degli eletti.

*Comma 7.* L'elezione dei rappresentanti degli iscritti ai Corsi di laurea e di laurea specialistica ovvero magistrale di cui al comma precedente è ritenuta valida qualora alla stessa partecipino almeno il 10% degli aventi diritto.

*Comma 8.* Su indicazione del Direttore, possono partecipare alle sedute del Consiglio di Dipartimento, per la discussione di argomenti iscritti all'ordine del giorno e senza diritto al voto, degli esperti la cui competenza possa contribuire alla formazione della volontà deliberante del Consiglio.

*Comma 9.* Gli atti del Consiglio di Dipartimento sono pubblici; in particolare, devono essere affissi all'albo del Dipartimento il bilancio di previsione e il conto consuntivo.

*Comma 10.* La convocazione in via ordinaria delle sedute del Consiglio ed il relativo ordine del giorno devono essere comunicati a ciascun avente diritto per via telematica, con anticipo di almeno 4 giorni lavorativi escluso il sabato e i giorni festivi secondo il calendario accademico. In caso di urgenza, la convocazione può esser fatta con preavviso di almeno 24 ore per via telematica. Le convocazioni dei rappresentanti degli iscritti ai Corsi di Dottorato di ricerca e dei rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di laurea e di laurea specialistica ovvero magistrale sono comunicate per via telematica. Gli eventuali materiali ad illustrazione dell'ordine del giorno vanno comunicati per via telematica almeno 24 ore prima della data del Consiglio.

*Comma 11.* Per la validità delle sedute in prima convocazione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti con diritto di voto. In seconda convocazione è sufficiente la partecipazione di almeno il 40% dei componenti con diritto di voto. Nel computo per determinare la maggioranza non si tiene conto di coloro che hanno giustificato validamente l'assenza.

*Comma 12.* Le delibere vengono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e in caso di parità prevale il voto del Direttore o di chi presiede la seduta del Consiglio.

*Comma 13.* Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale a cura del Segretario amministrativo. Copia del verbale deve essere inoltrata al Rettore dell'Università. Il Segretario amministrativo è componente di diritto del Consiglio. In caso di sua assenza, le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da un membro del Consiglio designato dal Direttore.

*Comma 14.* I rappresentanti degli iscritti ai Corsi di Dottorati di ricerca e i rappresentanti degli iscritti ai corsi di laurea e di laurea specialistica ovvero magistrale partecipano alle delibere del Consiglio di Dipartimento, escluse quelle relative ai punti 2. 3. 10. 11 del presente articolo, comma 1.

*Comma 15.* I verbali vengono approvati nella stessa seduta o in quella successiva. Solo in casi motivati, i verbali possono essere approvati successivamente e comunque non oltre tre mesi dalla data della seduta. Per esigenze amministrative stralci di verbali possono essere approvati seduta stante.

*Comma 16.* Copia dei verbali viene inviata, per via telematica, per conoscenza al Preside della Facoltà di appartenenza ed all'ufficio competente dell'Amministrazione centrale.

Art. 6

#### Giunta di Dipartimento

*Comma 1.* Ai fini di cui all'Art. 2 del presente regolamento, la Giunta coadiuva il Direttore nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'art. 4.

*Comma 2.* La Giunta è composta da due Professori ordinari o straordinari, due Professori associati e due ricercatori, oltre che dal Direttore e dal Segretario amministrativo (il quale ha voto consultivo e funge da verbalizzante) e da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo. L'elezione della Giunta avviene con voto segreto nell'ambito delle singole componenti. Sono inoltre componenti di diritto della Giunta i Responsabili delle Sezioni di cui all'art. 1, comma 3. Essi sono eletti con voto segreto, uno per ciascuna Sezione, dai membri delle Sezioni e sono nominati con il compito di rappresentare le esigenze delle Sezioni in seno alla Giunta (Reg. Gen. Ateneo, art. 82, comma 4).

*Comma 3.* I membri della Giunta di Dipartimento durano in carica quattro anni accademici e non possono essere rieletti consecutivamente per più di una volta.

*Comma 4.* Le elezioni sono indette entro e non oltre il 30° giorno dalla scadenza del mandato della Giunta.

*Comma 5.* Su delibera del Consiglio di Dipartimento possono essere nominate dalla Giunta Commissioni istruttorie per l'esame di problemi particolari, anche con la partecipazione di membri non appartenenti al Consiglio di Dipartimento.

*Comma 6.* La convocazione in via ordinaria delle sedute della Giunta ed il relativo ordine del giorno devono essere comunicati per via telematica a ciascuno dei membri, con anticipo di almeno 4 giorni lavorativi escluso il sabato e i giorni festivi secondo il calendario accademico. In caso di urgenza, la convocazione può essere fatta, per via telematica, con preavviso di almeno 24 ore. La mancanza di uno o più componenti non inficia la validità funzionale delle attività dell'organo (Art.9 del D.L. 01/10/1973 n. 580). Gli eventuali materiali ad illustrazione dell'ordine del giorno vanno comunicati per via telematica almeno 24 ore prima della data della seduta della Giunta.

*Comma 7.* Delle riunioni della Giunta viene redatto verbale a cura del Segretario amministrativo o, in sua assenza, da un altro membro della Giunta designato dal Direttore. Gli atti sono pubblici.

*Comma 8.* Per la validità delle delibere della Giunta è necessaria la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto. Dal numero degli aventi diritto non possono essere sottratti a differenza del Consiglio gli assenti giustificati.

*Comma 9.* I componenti elettivi della Giunta decadono dal mandato in caso di assenza ingiustificata a due sedute consecutive. Nel computo non si tiene conto delle sedute convocate con procedura d'urgenza.

*Comma 10.* Le delibere della Giunta vengono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Direttore.

*Comma 11.* Nel caso che uno dei membri della Giunta si dimetta o decada o cessi di far parte del Dipartimento o sia impedito per un periodo superiore a quattro mesi, il Direttore indice una elezione suppletiva entro trenta giorni. Il mandato del nuovo membro scadrà contemporaneamente a quello degli altri componenti la Giunta.

Art. 7

Operazioni elettorali dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, degli iscritti ai Corsi di Dottorato di ricerca e degli iscritti ai Corsi di laurea e di laurea specialistica ovvero magistrale

*Comma 1.* Almeno 60 giorni prima della scadenza del mandato dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, il Direttore del Dipartimento dispone la convocazione dell'assemblea del personale tecnico-amministrativo del Dipartimento per procedere all'elezione dei rappresentanti del personale stesso per il successivo mandato.

*Comma 2.* Il Direttore designa i componenti il seggio elettorale, che sarà composto da un professore di ruolo che lo presiede, dal segretario amministrativo del Dipartimento e da un altro membro del Consiglio che funge da scrutatore.

*Comma 3.* Il Direttore del Dipartimento fissa la data per l'elezione dei rappresentanti degli iscritti ai Corsi di laurea e di laurea specialistica ovvero magistrale che figurano nell'albo degli studenti interni del Dipartimento di cui all'art. 2 comma 8. Le elezioni dei rappresentanti degli iscritti ai Corsi di Dottorato di ricerca si svolgono secondo quanto previsto dalle norme del Regolamento generale d'Ateneo.

*Comma 4.* Il Direttore nomina una commissione elettorale che svolgerà tutte le procedure previste dagli Artt. 44, 45 e 46 del Regolamento generale d'Ateneo.

*Comma 5.* Le liste dei candidati devono essere depositate entro e non oltre il 20° giorno anteriore alla data dell'elezione in triplice copia presso la segreteria degli studenti per essere consultate da chiunque ne abbia diritto.

Art. 8

#### Ricorsi

*Comma 1.* Avverso le decisioni del Consiglio di Dipartimento lesive – a giudizio dell'interessato - del principio di libertà della ricerca e dell'insegnamento è ammesso ricorso al Rettore, entro i dieci giorni dalla comunicazione della decisione oggetto di contestazione. Il Rettore decide sulla base del parere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione per le rispettive competenze.

Art. 9.

#### Modifiche del Regolamento

*Comma 1.* Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le disposizioni dello Statuto, dei Regolamenti di Ateneo e le norme legislative vigenti in materia.

*Comma 2.* Ogni modifica al presente regolamento deve essere deliberata a maggioranza assoluta dei membri del Consiglio di Dipartimento. La delibera è resa esecutiva con decreto emanato dal Rettore.

*Comma 3.* L'approvazione e le modifiche dell'elenco delle discipline di afferenza al Dipartimento (di cui al precedente art. 1, comma 2) sono soggette alle procedure di cui all'Art.83 ultimo comma del D.P.R. 382/80.